



COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Via E. Fermi n. 6 – 09040 SANT'ANDREA FRIUS
☎ 070/980.31.91 – 📠 070/980.35.37 - ✉ comunesaf@tiscali.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

art.125 D.Lgs. n. 163/2006

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 01.09.2009

INDICE

Art.1.....	3
Oggetto del regolamento.....	3
Art.2.....	3
Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa.....	3
Art.3.....	3
Tipologie inerenti interventi affidabili in economia.....	3
Art.4.....	4
Divieto di frazionamento	4
Art.5.....	4
Adozione provvedimenti.....	4
Art. 6.....	4
Preventivi di spesa.....	4
Art.7.....	5
Scelta del preventivo ed impegno di spesa	5
Art.8.....	5
Ordinazione	5
Art.9.....	6
Esecuzione dell'intervento	6
Art.10.....	6
Pagamenti - Attestazione di regolare esecuzione.....	6
Art.11.....	6
Verbalizzazione del procedimento	6
Art.12.....	6
Individuazione del responsabile del procedimento	6
Art.13.....	7
Oneri fiscali.....	7
Art. 14.....	7
Stipulazione del contratto	7
Art. 15.....	7
Entrata in vigore.....	7

Art.1 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art.125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato "codice".
2. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n.488 e successive modificazioni od ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.

Art.2 **Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa**

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - a. in amministrazione diretta;
 - b. a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio, o personale assunto per l'occasione sotto la direzione del Responsabile del Procedimento. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ad € 50.000,00.
3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.
4. I lavori, le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per importi fino ad € 200.000,00 e per le tipologie indicate all'art.3 del presente regolamento.

Art.3 **Tipologie inerenti interventi affidabili in economia**

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia, per i seguenti interventi, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata:
 - a. esecuzione di lavori manutentivi di beni mobili, immobili ed impianti di proprietà comunale;
 - b. servizi di manutenzione periodica, sia ordinaria che straordinaria, di beni mobili ed immobili nonché impianti di proprietà comunale, di durata fino a cinque anni;
 - c. fornitura di beni per il funzionamento e mantenimento di beni mobili ed immobili ed impianti di proprietà comunale;
 - d. servizi di noleggio di apparecchiature e/o attrezzature per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente;
 - e. forniture di beni e/o servizi per l'espletamento delle attività gestionali dell'Ente di cui all'art. 125, comma 6, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006.

Art.4

Divieto di frazionamento

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art.5

Adozione provvedimenti

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione del Responsabile del servizio interessato.

2. Il responsabile del provvedimento di cui al primo comma indica:

- la modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
 - il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal successivo art. 13, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;
- e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:
- l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
 - le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
 - le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
 - la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
 - la disponibilità finanziaria.

3. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia. La eventuale previsione in sede di PEG tiene luogo della determinazione di cui al primo comma ed equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia qualora ne contenga tutti gli elementi essenziali sopra descritti.

4. E' consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di forniture per importi di cui al precedente comma e con le procedure di cui al D.P.R. 4.04.2002 n. 101.

Art. 6

Preventivi di spesa

1. A seguito della determinazione di cui al comma 1 dell'articolo precedente, il responsabile del servizio provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice comunicazione nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, proporzionalità, efficienza, efficacia e rotazione, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma successivo. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo

inferiore ad € 20.000,00 o il lavoro sia di importo inferiore ad € 40.000,00, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, proporzionalità, efficienza, efficacia.

3. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni corrispondenti affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, il responsabile interessato può provvedere all'approvazione, con propria determinazione, di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta. A tal fine viene predisposto con cadenza triennale un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e della Regione. L'elenco dovrà essere aggiornato ogni sei mesi sulla base di ulteriori richieste pervenute o di modifica di quelle già inserite.

4. Gli operatori verranno individuati secondo l'ordine di inserimento nell'elenco, determinato dal numero e dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente della relativa istanza.

5. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui al comma precedente.

Art.7

Scelta del preventivo ed impegno di spesa

1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo, il responsabile del servizio nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, accertatane la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il Responsabile con propria determinazione procede all'assunzione del relativo impegno di spesa. Il responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

2. Il responsabile del servizio, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.

3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti, nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo superiore ad € 20.000,00 o il lavoro sia di importo superiore ad € 40.000,00, il Responsabile del servizio provvede alla redazione del verbale di cui al successivo art.11.

4. In ogni caso, attesta la congruità del preventivo scelto.

Art.8

Ordinazione

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 7, il Responsabile del servizio emette l'atto di ordinazione dell'intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 5. L'ordinazione dell'intervento

deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione di cui all'art. 7, fatto salvo il caso contemplato al comma 4 del medesimo articolo.

Art.9 Esecuzione dell'intervento

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento, imputabile all'operatore economico incaricato, si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento medesimo. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art.10 Pagamenti - Attestazione di regolare esecuzione

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, o ad avvenuta esecuzione della prestazione.
2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità, cui si fa rinvio.
3. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dal regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici.

Art.11 Verbalizzazione del procedimento

1. Tutte le funzioni svolte dal Responsabile del servizio, quali risultano dal presente regolamento, devono risultare, per affidamenti di importo superiore ad € 20.000,00 per le forniture ed i servizi, e ad € 40.000,00 per i lavori, da apposito verbale.

Art.12 Individuazione del responsabile del procedimento

1. Per ogni singolo intervento, è designato un Responsabile unico del procedimento, qualora il Responsabile del Servizio non intenda mantenere in capo a se stesso la relativa funzione, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il Responsabile del servizio, di cui al comma precedente, per categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio servizio.
3. In ogni caso per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il responsabile del procedimento deve essere un tecnico di ruolo.
4. Per le fattispecie per le quali è di difficile attribuzione la competenza a specifico servizio fra quelli in cui si articola l'attività del comune, compete al segretario comunale

l'individuazione del responsabile del procedimento.

Art.13
Oneri fiscali

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre “IVA esclusa”.

Art. 14
Stipulazione del contratto

1. I contratti debbono essere stipulati nelle forme previste dal Codice dei Contratti Pubblici. I contratti per l'esecuzione di lavori al di sotto di € 40.000,00 e per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00, possono essere sostituiti dal preventivo di spesa presentato dall'operatore economico seguito dalla lettera di ordinazione dell'intervento da parte dell'Ente.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.

2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.